



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E L'UTILIZZAZIONE
DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF
Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del Consiglio
dei ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DICA 0026080 P-4.8.2.8
del 27/09/2022



42198113

Ministero della transizione ecologica
Ufficio di Gabinetto
segreteria.capogab@pec.minambiente.it
Direzione generale valutazioni ambientali
VA@pec.mite.gov.it

Ministero della cultura
Ufficio di Gabinetto
udcm@pec.cultura.gov.it
DG archeologia belle arti e paesaggio
Servizio V
dg-abap@pec.cultura.gov.it
dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**
USG

OGGETTO: Procedimento di valutazione di impatto ambientale VIA-VAS relativo al progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, localizzato nel comune di Ascoli Satriano (FG), località "San Martino-Lagnano" e relative opere di connessione nel comune di Deliceto (FG). Progetto presentato dalla Winderg San Martino S.r.l., già Winderg S.r.l. Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 3 agosto 1988, n. 400.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati ed a pubblicarla sul proprio portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Cons/Carlo Nocarnuzzi



3301

Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 16 SETTEMBRE 2022

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", ed in particolare l'articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento "al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione degli interessi pubblici coinvolti," della decisione "di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti" per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante la "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", e, in particolare, l'articolo 12 ove è indicato che "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'articolo 25, comma 2, nel testo vigente *ratione temporis*, ove si prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotti il provvedimento di valutazione di impatto ambientale "previa acquisizione del concerto" del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO l'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che "Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO il Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia (PPTR), approvato con deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 16 febbraio 2015, n. 176;



2301

Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ove si prevede che il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" è ridenominato "Ministero della transizione ecologica";

VISTO, altresì, l'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, ove si dispone che il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e, in particolare, l'articolo 20, recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili";

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, "le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

VISTA la nota n. 14710 del 21 giugno 2022, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, nell'ambito del Provvedimento Unico Ambientale (PUA) di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riguardante il progetto di impianto eolico di potenza pari a 33,6 MW, da realizzarsi nel Comune di Ascoli Satriano (FG), località "San Martino-Lagnano" e relative opere di connessione nel comune di Deliceto (FG), presentato dalla Winderg S.r.l., alla quale è successivamente subentrata la Winderg San Martino S.r.l.;

RILEVATO che il progetto in esame è volto a realizzare 8 aerogeneratori, aventi un'altezza al mozzo pari a 125 metri e diametro del rotore pari a 150 metri, per un'altezza complessiva massima pari a 200 metri, ciascuno di potenza nominale pari a 4,2 MW, nonché le relative opere connesse, tra le quali: il cavidotto interrato esterno in media tensione per il trasferimento dell'energia prodotta, una stazione elettrica di trasformazione da realizzarsi in prossimità della Stazione elettrica RTN "Deliceto", la nuova viabilità, avente una lunghezza complessiva di 5175 metri;

ATTESO che, come rappresentato dal Ministero della transizione ecologica, la Winderg S.r.l., con nota del 5 maggio 2020, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 27 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica dell'avviso relativo alla presentazione della



Presidenza del Consiglio dei Ministri

predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 12 ottobre 2020;

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero della transizione ecologica, sono pervenute osservazioni del pubblico, formulate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali sono state considerate in sede di istruttoria da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS;

PRESO ATTO che, in data 13 luglio 2021, è stato pubblicato sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica l'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico della documentazione integrativa e che non sono pervenute osservazioni del pubblico;

PRESO ATTO che, con nota n. 60259 del 3 novembre 2020, il Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale della Regione Puglia ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni in merito al progetto in esame;

VISTO il parere n. 122 del 25 giugno 2021, con il quale la Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale - VIA e VAS, insediata presso il Ministero della transizione ecologica, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni sul menzionato progetto;

VISTA la nota n. 13821 dell'11 aprile 2022, con la quale il Ministero della cultura ha reso parere tecnico istruttorio negativo sull'impianto in esame, basato anche sul parere negativo reso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia, con nota n. 11010 del 23 novembre 2021;

ATTESO che il Ministero della Cultura ha evidenziato che il progetto in esame ricade nell'ambito "Tavoliere", figura territoriale de "Le Marane di Ascoli Satriano", "Lucera e le Serre dei Monti Dauni", come individuato nel citato PPTR, caratterizzato da un andamento tipicamente collinare e da corsi di acque freatiche tipici dell'Alto tavoliere;

RILEVATO che, a parere del medesimo Dicastero, il progetto in esame si inserisce in un contesto culturale paesaggistico e archeologico costellato da masserie, poste, ruderi, nuclei consolidati e presidi dell'architettura rurale di varie epoche, oltre a una fitta rete di tratturi e strade primarie e che l'"Area vasta di indagine" (AVI) è caratterizzata dalla presenza di numerose componenti culturali insediative, annoverate tra gli ulteriori contesti del PPTR come "Testimonianza della stratificazione insediativa";

RILEVATO che il cavidotto esterno attraversa il tratturo "Braccio Lagnano-Candela", segue per circa 4 km il "Regio Tratturello Foggia-Ascoli-Lavello", coincidente con la viabilità comunale asfaltata e interseca il "Regio Tratturello Cervaro-Candela-Sant'Agata", coincidente con la sede dell'attuale strada provinciale n. 105;

RILEVATO, inoltre, che il territorio in cui gli aerogeneratori dovrebbero essere collocati è caratterizzato da una morfologia prevalentemente pianeggiante, per cui gli stessi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

risulterebbero ben visibili, contrastando con l'articolo 86 delle NTA del PPTR, secondo il quale gli interventi che interessano le componenti dei valori percettivi dovrebbero tendere a *"salvaguardare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia, attraverso il mantenimento degli orizzonti visuali percepibili da quegli elementi lineari, puntuali e areali, quali strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche, luoghi panoramici e con visuali, impendendo l'occlusione di tutti quegli elementi che possono fungere da riferimento visuale di riconosciuto valore identitario"*;

RILEVATO che, a parere del Ministero della cultura, la realizzazione dell'impianto si andrebbe a sommare agli impianti eolici già esistenti, il cui numero complessivo supererebbe le 100 unità, generando un effetto selva insostenibile sul piano della compatibilità paesaggistica;

RILEVATO, inoltre che, ad avviso del Ministero della cultura, l'opera in esame si inserisce in un comparto territoriale ad altissimo indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricchissimo ed unico patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente risalenti dal Neolitico all'Età medievale;

RILEVATO che, nel predetto parere, il Ministero della cultura ha ribadito che la realizzazione dell'impianto eolico in esame contrasterebbe con gli *"obiettivi di qualità"* predisposti dalle specifiche normative d'uso di cui all'Elaborato 5.3, ambito "Tavoliere";

TENUTO CONTO che l'esito della valutazione di impatto ambientale confluisce nella conferenza di servizi indetta dalla Regione Puglia ed è recepito nell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del richiamato decreto legislativo n. 387 del 2003, i cui lavori sono sospesi fino al termine prescritto per la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, e che le eventuali prescrizioni impartite ad esito del procedimento sono incluse nell'autorizzazione unica, come previsto nella deliberazione della Giunta regionale della Regione Puglia del 30 dicembre 2010, n. 3029, recante "Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili";

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione subordina all'utilità sociale, e il principio di derivazione comunitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto *"Burden sharing"*;

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di "rinnovabili" su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che gli obiettivi indicati dal PNIEC, suddivisi in base alla fonte, prevedono per l'energia da fonte eolica la necessità di installare ulteriori 10 GW di potenza al 2030, con un incremento annuo di 1 GW a partire dall'anno 2021;

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive comunitarie che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti;

CONSIDERATO che la visibilità del progetto eolico in oggetto non incrementerà l'interferenza nel paesaggio nell'area *buffer* di riferimento, dimostrandosi compatibile dal punto di vista paesaggistico, anche alla luce delle misure di mitigazione previste, come evidenziato nel citato parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS;

RILEVATO che il menzionato parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS evidenzia che è stata accertata la coerenza del progetto con la tutela degli *habitat* esterni e interni ai Siti natura 2000, in quanto le opere interessano, in modo permanente, esclusivamente campi agricoli con culture cerealicole;

CONSIDERATO che il cavodotto interferisce con i tratturi in corrispondenza della strada di viabilità esistente e che l'attraversamento del reticolo idrografico del "Torrente Carapelle e Calaggio" sarà effettuato tramite la tecnica della c.d. trivellazione orizzontale controllata (TOC), in modo da non danneggiare la vegetazione preesistente;

CONSIDERATO che "gli aerogeneratori, sia pur visibili, grazie all'elevata interdistanza non generano fenomeni di affastellamento e in tal modo è scongiurato il cosiddetto "effetto selva" e che gli stessi "non interferiscono negativamente con la netta percezioni degli elementi orografici che rappresentano i fulcri visivi del grande orizzonte geografico, ossia lo skyline del Vulture, della chiostra sub appenninica e del costone garganico a grande distanza", come evidenziato nel citato parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS;

RILEVATO, inoltre, che, a giudizio della citata Commissione tecnica, "la distanza dei gruppi di altri impianti esistenti da quelli di progetto è tale che non si evidenziano impatti cumulativi significativi in termini di affastellamento visivo tra gli aerogeneratori; tale asserzione è conseguente la verifica percettiva effettuata in situ e a valle delle foto-simulazioni ante e post



Presidenza del Consiglio dei Ministri

operam, effettuate sia considerando una visione statica da punti significativi dell'intorno e sia dinamica, immaginando di percorrere le principali strade che circondano l'area di progetto";

CONSIDERATO che, come affermato nel summenzionato parere tecnico istruttorio della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia, le aree ove ricadono gli aerogeneratori, il cavidotto e le infrastrutture connesse non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, né sono interessate da procedimenti *in itinere*, ad eccezione dei citati tratturi, tutelati con decreto ministeriale 22 dicembre 1983;

CONSIDERATO che la realizzazione dell'impianto consentirebbe di usufruire dell'elevato potenziale eolico che caratterizza l'area coinvolta dall'opera in esame;

CONSIDERATO, infine, che nella ponderazione degli interessi coinvolti occorre tener conto del fatto che gli aerogeneratori in esame non ricadono direttamente in aree sottoposte a tutela ai sensi del citato articolo 142, del decreto legislativo n. 42 del 2004;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati da un lato nella tutela paesaggistica e da un altro lato nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto eolico in questione espresse dal Ministero della transizione ecologica;

DELIBERA

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di impianto eolico di potenza pari a 33,6 MW, da realizzarsi nel comune di Ascoli Satriano (FG), località "San Martino-Lagnano" e relative opere di connessione nel comune di Deliceto (FG), della società Winderg San Martino S.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 122 del 25 giugno 2021 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the President of the Council of Ministers.